



Comune di Novara

Determina Lavori pubblici/0000231 del 24/11/2016

Area / Servizio
Servizio Edilizia Pubblica
(21.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità **Servizio Edilizia
Pubblica (21.UdO)**
Proponente **Elisa
Guglielmetti**

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. _____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: Interventi di somma urgenza per messa in sicurezza di una parte del cornicione del TEATRO COCCIA. Presa d'atto verbale di somma urgenza e presa d'atto affidamento lavori –
CIG: ZB21C2BB61 - CIG: Z3E1C306FC

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

- a seguito di segnalazione telefonica di alcuni cittadini novaresi, in data 4 novembre 2016, è stato eseguito un sopralluogo tecnico presso il Teatro Coccia al fine di accertare il pericolo di caduta di calcinacci da una porzione del frontalino delle facciate dell'immobile, poste ad angolo con via Rosselli e piazza Martiri;
- durante il summenzionato sopralluogo si sono potute constatare solo visivamente le reali condizioni di pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (dovute al distacco di frammenti di intonaco e stucchi dai manufatti che compongono i coronamenti delle facciate in argomento);
- a seguito dell'immediata disponibilità della ditta Stangalino Costruzioni s.r.l. nel mettere a disposizione un cestello elevatore, si è potuto rilevare come i manufatti esistenti siano in avanzato stato di degrado, con il rischio di ulteriori distacchi di parte del cornicione con effettivo pericolo per l'incolumità pubblica;

Considerato che

- le previsioni climatiche stagionali potrebbero peggiorare notevolmente le già gravi condizioni materiche in cui versano i materiali che compongono i manufatti in argomento;
- gli interventi volti all'eliminazione del pericolo per la salvaguardia della pubblica incolumità e necessari a "*non arrecare pregiudizio alla conservazione del Bene Vincolato*" (art. 20 del Codice dei Beni Vincolati) sono da ritenersi improrogabili,

Dato atto che per le summenzionate ragioni, sono stati richiesti n. 2 preventivi per i lavori di che trattasi alle seguenti ditte, entrambe accreditate ad effettuare interventi su immobili vincolati, che successivamente hanno presentato la propria miglior proposta:

- Stangalino Costruzioni s.r.l., corso XXIII Marzo n. 182, 28100 Novara : € 9.950,00 oltre IVA, (con esclusione del cestello dato immediatamente in utilizzo);
- Arlunno s.r.l., via Galvani 21, 28078 Ghemme (No): € 7.300,00 oltre IVA;

Visto l'art. 163 co. 1 e 2 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del D.Lgs. n. 50/16 il quale stabilisce, tra l'altro che " In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale.... l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità" e che "L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente" omissis;

Dato atto che:

- in relazione a quanto sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/16 è stato redatto in data 04/11/2016 un verbale di somma urgenza in cui sono indicati i motivi, le cause e i lavori necessari;
- il Teatro Coccia risulta essere edificio vincolato è pertanto soggetto ai disposti del D.Lgs. 42/2004, in ottemperanza al quale sono stati trasmessi alla Soprintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio per la Provincia di Novara, Alessandria e VCO, con prot. n°75183 RI 00/14690 in data 18/11/2016, i documenti tecnici necessari per l'ottenimento del competente parere;

Dato atto che i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa Arlunno s.r.l., con sede in via Galvani 21, 28078 Ghemme (No) P.I. 01186630032, la quale ha presentato il preventivo economicamente più conveniente, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente le opere di messa in sicurezza dell'area e il ripristino delle parti ammalorate al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica ed i beni storico artistici pubblici;

Atteso che:

- per le condizioni di degrado dei manufatti esistenti erano già stati eseguiti alcuni interventi di "messa in sicurezza" (con rimozione degli elementi in fase di distacco) dal corpo dei vigili del fuoco della Provincia di Novara (comunicati al Comune con fax acquisito agli atti con protocollo n. 55687 del 13/09/2013) e dalla ditta manutentivi per gli edifici pubblici comunali (autorizzata dalla Soprintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici acquisita agli atti con prot. 67758 del 5/11/2013);
- la convenzione di conferimento di usufrutto alla Fondazione Coccia, che è stata firmata in data 14/04/2014 (Rep. N. 4668 del 24/04/2014) prevede: *"il trasferimento alla Fondazione di tutte le spese necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria, fermo restando l'applicazione degli art. 1004, 1005, 1006 del codice civile..."*;
- l'art. 1005 del codice civile prevede che: *"le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietarioL'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie."*

- la Corte di Cassazione (con sentenza n. 10 del 4/01/1969) ha fatto rilevare come: *“in linea di principio, la nozione di **“manutenzione”** non si identifica con quella di **“riparazione”** (intendendosi per riparazione l’opera che rimedia ad un’alterazione già verificatasi allo stato delle cose in conseguenza dell’uso o per cause naturali e per manutenzione l’opera che previene l’alterazione)...come è reso evidente dal fatto che l’art. 1004 c.c, nell’onerare (primo comma) l’usufruttuario della **“manutenzione straordinaria”**, pone a carico del medesimo usufruttuario (secondo comma) le **“riparazioni straordinarie”** rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di **“ordinaria manutenzione”**;*
- la Corte di Cassazione (con sentenza n. 22703 del 6/11/2015) ha anche rilevato che: *“sono a carico dell’usufruttuario le spese necessarie per la conservazione ed il godimento della cosa nella sua sostanza materiale e nella sua attitudine produttiva, mentre sono a carico del nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della cosa perché afferiscono alla nuda proprietà”.*

Considerato che:

- i manufatti in argomento erano già in condizioni di evoluto degrado prima del conferimento del bene in usufrutto da parte del Comune Novara alla Fondazione Coccia;
- l’evoluto degrado dei manufatti preclude la condizione di incolumità pubblica e per tale motivo il Comune di Novara, come nudo proprietario, ha provveduto, nel più breve tempo possibile e con l’ausilio dei tecnici comunali a far rimuovere le cause e a far sistemare le condizioni affinché fosse garantita la salvaguardia del bene e della pubblica incolumità;
- l’art. 1005 del codice civile prevede che: *“L’usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l’usufrutto, l’interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.”*

Ritenuto di provvedere in merito e di:

- prendere atto del verbale di somma urgenza in data 04/11/2016;
- prendere atto dell’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di una parte del cornicione del TEATRO COCCIA all’impresa Arlunno s.r.l., con sede in via Galvani 21, 28078 Ghemme (No) per un importo complessivo di € 7.300,00 oltre € 730,00 (IVA 10%) e così per un totale di € 8.030,00;
- di prendere atto dell’immediata disponibilità accordata dall’impresa Stangalino Costruzioni s.r.l., corso XXIII Marzo n. 182, 28100 Novara per il noleggio del cestello per le ragioni sopra indicate, per un importo di € 350,00 oltre € 77,00 (IVA 22%) e così per un totale di € 427,00

Visto l’art. 107 comma 2 del DLgs n. 267 del 18/08/2000 che attribuisce ai dirigenti l’assunzione degli atti amministrativi gestionali;

Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività, con l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. n°241/90 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Di prendere atto, per tutti i motivi citati in premessa, dell'allegato verbale di somma urgenza relativo a Interventi di somma urgenza per messa in sicurezza di una parte del cornicione del frontalino del TEATRO COCCIA;
2. Di prendere atto che i lavori di somma urgenza di che trattasi sono stati affidati, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/16, all'impresa Arlunno s.r.l., con sede in via Galvani 21, 28078 Ghemme (No) P.I. 01186630032 per un importo complessivo di € 7.300,00 oltre € 730,00 (IVA 10%) e così per un totale di € 8.030,00 (**CIG: ZB21C2BB61**);
3. Di prendere atto che in ottemperanza al D. Lgs 42/04 sono stati trasmessi alla Soprintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio per la Provincia di Novara, Alessandria e VCO, i documenti tecnici necessari per l'ottenimento del competente parere;
4. Di dare atto che il contratto derivante dal presente provvedimento verrà perfezionato attraverso scambio di corrispondenza in osservanza dell'art. 32 comma 14, del D.Lgs. n. 50/16;
5. Di impegnare la somma di € 8.030,00 (compresa di IVA 10%) come di seguito indicato:
Bilancio 2016 - codice 01051.03.1184 – capitolo 770130/1 C.d.R. 19 - (**imp** .)
6. Di prendere atto dell'immediata disponibilità accordata dall'impresa Stangalino Costruzioni s.r.l., corso XXIII Marzo n. 182, 28100 Novara per il noleggio del cestello elevatore, per le ragioni indicate in premessa (**CIG: Z3E1C306FC**) e di impegnare la somma di € 350,00 oltre € 77,00 (IVA 22%) e così per un totale di € 427,00 come di seguito indicato:
Bilancio 2016 - codice 01051.03.1184 – capitolo 770130/1 C.d.R. 19 - (**imp.**)
7. Di rimandare con successivo provvedimento la quantificazione delle spese da richiedere all'usufruttuario come previsto all'art. 1005 del codice civile, ultimo capoverso.
8. Di attestare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
arch. Elena Nannini**

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Lavori pubblici/0000231 del 24/11/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Servizio Edilizia Pubblica (21.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

IL DIRIGENTE SERVIZIO

arch. Elena Nannini

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
_____	_____	_____

Riservato al Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Preso conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria al

Attività – Azione		
Nessuna Attività		
Nessuna Azione		
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio
Importo già impegnato	8.030,00	Impegno / Accertamento N.
Importo già impegnato	427,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
